

# Anche la convivenza potrebbe mettere a rischio l'eleggibilità del sindaco

La soluzione su un'eventuale applicazione estensiva della norma ex art. 2399 c.c. per il coniuge è dubbia, come le conseguenze della nomina

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'[art. 2399](#) comma 1 lett. b) c.c., **non possono essere eletti** alla carica di sindaco e, se eletti, **decadono** dall'ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Secondo una parte della dottrina, la norma avrebbe carattere **eccezionale**, e, quindi, non potrebbe applicarsi, tramite interpretazione analogica, tra l'altro, ai rapporti familiari di fatto e, in particolare, alla convivenza "more uxorio".

Altra ricostruzione, invece, ha sottolineato come tale estensione sarebbe praticabile sulla base di un'interpretazione meramente estensiva, ammessa anche per le norme eccezionali. Una tale convivenza, infatti, costituisce comunque un "attentato" all'indipendenza del sindaco ben più grave rispetto, ad esempio, al rapporto di affinità, che è reputato ostativo all'assunzione della carica anche quando sia soltanto di quarto grado.

In tale ultima direzione si è orientato anche un primo pronunciamento giurisprudenziale in materia. Il Tribunale di Roma, infatti, nella sentenza n. [245/2014](#), ha, innanzitutto, sottolineato come divieto di estensione analogica non significhi divieto di **interpretazione estensiva**.

Si tratta evidentemente di due diversi procedimenti: con quello di interpretazione analogica si regolamentano casi comunque non contemplati dalla norma; con quello di interpretazione estensiva si perviene invece alla individuazione di tutte le ipotesi disciplinate dalla norma, che solo apparentemente risultano estranee alla disciplina legale a causa della non espressa menzione da parte del legislatore, che "minus dixit quam voluit" (*cf.* Cass. SS.UU. n. [22623/2010](#)).

A fronte di ciò, si è osservato come, nel caso di specie, ritenere che, menzionando espressamente il rapporto di coniugio, il legislatore abbia inteso riferirsi anche a rapporti di convivenza "more uxorio", non implichi un'applicazione analogica della norma di cui all'art. 2399 c.c. a fattispecie non previste, ma, più semplicemente, l'individuazione di quanto **già contenuto nella norma**, in coerenza con l'identità di "ratio" rispetto a quanto espressamente previsto.

E tanto più ciò sembra ammissibile quando, come nella specie, mediante l'interpretazione estensiva è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti, sembrerebbe porre

una discriminazione "irragionevole" e in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

Ammettendo ora tale soluzione, come evidenziato in premessa, il convivente dell'amministratore non potrebbe essere eletto alla carica di sindaco e, se eletto, decadrebbe dall'ufficio. Rispetto a tale disposto normativo sembra potersi ipotizzare che, ove la convivenza insorga **successivamente alla nomina**, si pone il problema di individuare chi possa accertarla (assemblea, organo amministrativo, lo stesso organo di controllo o l'autorità giudiziaria), oltre a quello delle conseguenze del relativo accertamento (*cf.*, al riguardo, le rigorose conclusioni di Cass. n. [11554/2008](#)).

Qualora, invece, la convivenza sussista già al momento della nomina, la stessa potrebbe **impattare sulla decisione** adottata. Ed, infatti, come stabilito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. [245/2014](#), la nomina da parte dell'assemblea di una società di un sindaco che verta in una ipotesi di ineleggibilità comporta l'invalidità della deliberazione, che, quindi, va annullata.

In tale decisione, peraltro, i giudici romani hanno anche precisato che, in capo a chi agisce per far valere tale invalidità (nella specie, un socio della società), eventuali **situazioni di acquiescenza** della situazione di fatto già venutasi a creare, non determinano alcuna rinuncia alla possibilità di far valere la causa di ineleggibilità in occasione del rinnovo dell'incarico.

## La nullità della nomina di un singolo membro può rimanere circoscritta

In ordine alla specie di invalidità che vizia la delibera di nomina, inoltre, occorre ricordare che, nel caso di violazione dell'[art. 2397](#) c.c. (necessaria iscrizione del sindaco nel registro revisori), secondo le pronunce del Tribunale di Trieste del [20 giugno 1997](#) e del Tribunale di Milano del [10 gennaio 1983](#), essa si concreterebbe in una vera e propria **nullità** per illiceità dell'oggetto.

E, a giudizio di autorevole dottrina, non sembrerebbero esistere valide ragioni per concludere diversamente quando la norma violata sia l'art. 2399 c.c. Ciò in quanto l'interesse alla regolare composizione del collegio va protetto nei due casi con pari intensità ed il principio di indipendenza dell'organo non è certo degno di minore considerazione rispetto a quello che attiene alla sua idoneità tecnica.

Ciò non impedirebbe di ritenere, comunque, che la nullità, ove riguardi un singolo membro, possa rimanere **circoscritta a quella specifica nomina**, in quanto solo

una parte della (più complessa) deliberazione presenta un oggetto "contra legem". Caduta, perché nulla, la nomina di un sindaco, si prospetta una situazione concreta non dissimile da quella di una sopravvenuta decadenza, sicché, almeno in via analogica, si ipotizza l'applicazione dell'[art. 2401](#) c.c. (con subentro del sup-

plente).

Secondo altra ricostruzione, invece, dovrebbe prescindersi dalla invalidità della delibera e ricorrere direttamente alla **disciplina della decadenza** di cui all'art. 2401 c.c. (ciò, peraltro, con le complicazioni accennate in ordine al relativo accertamento).